

ISTITUTI DEFLATTIVI

L'Agenzia ufficializza la riapertura dei termini della voluntary

di Alessandro Bonuzzi

L'Agenzia delle Entrate con un [comunicato stampa](#) di ieri annuncia la **riapertura** dei termini di accesso alla **procedura di collaborazione volontaria** a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 24 ottobre del [D.L. 193/2016](#).

Per effetto della riapertura, potranno essere inviate **fino al 31 luglio 2017** le domande per regolarizzare le **violazioni** commesse **entro il 30 settembre 2016**. Inoltre, l'**integrazione** delle istanze, dei documenti e delle informazioni potrà avvenire **fino al 30 settembre 2017**.

In base alla nuova disciplina le domande devono essere presentate secondo le **modalità** previste da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Tuttavia, l'Ufficio fa sapere che coloro che intendono inviare **già a partire da ieri** l'istanza di accesso alla nuova procedura di collaborazione volontaria, possono utilizzare il "vecchio" modello di istanza approvato con il [provvedimento n. 13193 del 30 gennaio 2015](#) e trasmetterlo esclusivamente per via telematica.

Peraltro, è possibile inviare via pec una prima **relazione di accompagnamento** con l'indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell'attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015.

Una delle **novità** più rilevanti che presenta la nuova versione della *voluntary* consiste nella possibilità per i contribuenti di versare quanto dovuto in base all'istanza in **autoliquidazione**. Infatti, gli autori delle violazioni possono provvedere **spontaneamente** al versamento in unica soluzione delle imposte, delle ritenute, dei contributi, degli interessi e delle sanzioni entro il **30 settembre 2017**, senza però poter avvalersi della compensazione *ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997*.

Il pagamento può anche essere ripartito in **3 rate mensili di pari importo**. In questo caso la **prima rata** deve essere assolta entro il 30 settembre 2017.

In caso di mancato pagamento entro il termine o di versamento insufficiente, l'Agenzia può liquidare quanto dovuto - imposte, ritenute, contributi, sanzioni, interessi - in relazione a tutti i periodi d'imposta oggetto della procedura con l'emissione in un **invito** a comparire.

Inoltre, si evidenzia che,

- con riferimento agli imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi relativi alle attività oggetto della nuova *voluntary*,
- nonché in relazione a tutte le annualità e violazioni comprese nella procedura di adesione novellata,

i **termini di accertamento** e di **irrogazione** della **sanzioni** che sono scaduti il 1° gennaio 2015 sono “spostati” al **31 dicembre 2018**, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente.

Infine, in relazioni alle **attività oggetto di collaborazione volontaria**, si segnala l'**esonero** dalla presentazione del modulo **RW** per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza.

